

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARINA SANTARELLI

Seduta del 09/01/2025

FATTO

Parte ricorrente agisce in relazione ad un contratto di cessione del quinto dello stipendio concluso in data 15/10/2019 ed estinto anticipatamente al 31/10/2023. Afferma parte ricorrente che in sede di estinzione anticipata non le sono stati restituiti gli oneri pro-quota spettanti e da calcolarsi secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*. Presentato il reclamo in data 07/05/2024 con cui chiedeva la restituzione di complessivi € 1.290,67 (oltre che delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute), riceveva dall'intermediario un rimborso di € 239,92, accettato quale acconto in quanto soddisfa solo parzialmente le proprie richieste. In questa sede, pertanto, deposita conteggi con i quali quantifica la propria domanda in totali € 1.103,23 oltre a commissioni di estinzione per € 187,44. Parte ricorrente include nelle proprie conclusioni anche “*gli oneri assicurativi*”, la restituzione delle “*quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza*”, la “*refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00*”, il contributo per la presentazione del ricorso e gli interessi legali dal reclamo.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto: (a) a seguito del reclamo a parte ricorrente sono stati rimborsati € 235,37 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle “*spese di istruttoria*”, importo determinato applicando il criterio del costo ammortizzato, oltre interessi legali, per un totale di complessivi € 239,92; (b) con riferimento ai singoli oneri oggetto di domanda, (i) le “*spese di istruttoria e notifica*” e le “*commissioni di intermediazione*” sono

costi *up front*, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata; (ii) inoltre le “*commissioni di intermediazione*” sono state interamente corrisposte all’intermediario del credito cui parte ricorrente si è autonomamente rivolta; (c) la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 11 *octies*, c. 2, del D.L. 73/2021, rende possibile l’interpretazione della norma previgente in conformità con l’articolo 16.1 della direttiva n. 48/2008/CE così come interpretato dalla sentenza Lexitor; (d) la sentenza Lexitor, nel richiedere la riduzione del costo totale del credito, in nessun punto si riferisce ai compensi relativi alle attività svolte dai terzi, riguardando invece i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente; (e) la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 9 febbraio 2023, C-555/21, ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi *recurring*) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo. A seguito di tale sentenza è quindi venuta meno anche l’efficacia vincolante della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che del resto riguardava solo la precedente versione dell’art. 125 *sexies*, c. 1, TUB; (f) la richiesta di rimborso della “*penale di estinzione anticipata*” è priva di fondamento in quanto parte ricorrente non ha allegato, né tantomeno provato, la mancanza di una ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento di tale indennizzo; (g) nessun importo è dovuto a titolo di rifusione delle spese legali, anche tenuto conto del mancato obbligo di assistenza tecnica davanti all’Arbitro, nonché della serialità della materia in esame.

Parte ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

La materia del contendere ha avuto significative evoluzioni sia per effetto delle modifiche introdotte alla disciplina dettata dall’art. 125 *sexies* TUB (che non è applicabile nella specie *ratione temporis*) sia per interventi giurisprudenziali, da ultimo quelle di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Torino, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*. Il che è stato ritenuto contrario all’art.125 *sexies*, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up front*, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario con la decisione n.26525 del 2019. Dunque, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell’art.125 *sexies* TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei. Quanto al criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* dall’art. 11 *octies*, comma 2, del D.L. n.73/2021, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 è stato stabilito che deve aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all’epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo, dunque, dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. In sostanza le norme di riferimento

sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Ciò premesso in punto di diritto, questi i dati rilevanti ai fini del decidere. Risulta dal conteggio estintivo allegato da entrambe le parti e dalla liberatoria datata 31/10/2023 che il finanziamento oggetto del contendere è stato estinto anticipatamente con effetto al 31/10/2023, dopo la scadenza di 48 rate su 120. Il contratto, stipulato in data 15/10/2019, prevede, per quanto rileva in questa sede, spese di istruttoria e commissioni di intermediazione. Il contratto contiene anche la disciplina dell'estinzione anticipata, escludendo la rimborsabilità di detti oneri, e attesta l'intervento di un agente in attività finanziaria per il quale l'intermediario ha prodotto la fattura cumulativa unitamente al dettaglio di quanto corrisposto in relazione al contratto oggetto del contendere.

Venendo alla qualificazione degli oneri di cui si è detto, tenuto conto delle descrizioni delle attività cui gli oneri applicati si riferiscono, in linea con gli orientamenti di questo Arbitro, ritiene il Collegio che sia le spese di istruttoria che le commissioni di intermediazione abbiano natura *up front*.

Risulta agli atti copia del bonifico con cui l'intermediario ha provveduto a riconoscere, dopo il reclamo, a parte ricorrente l'importo di € 239,92 come *pro quota* dovuto sulle "spese di istruttoria" comprensivo degli interessi legali per € 4,55. Di tale rimborso parte ricorrente dà atto nel ricorso, sottolineando di non ritenerlo interamente soddisfacente del dovuto.

Ciò premesso, secondo gli orientamenti condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale - applicando ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19) e tenuto conto della restituzione di cui si è detto, a parte ricorrente risulta dovuto il seguente importo:

Importo del prestito	€ 27.705,34	Tasso di interesse annuale	6,60%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	316,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/11/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,23%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria				600,00	Upfront	39,23%	235,35	235,37	-0,02
Commissioni di attivazione				1.238,72	Upfront	39,23%	485,89	0,00	485,89
Totale									485,87

Sulla somma arrotondata di € 486,00 sono dovuti gli interessi legali dal reclamo al saldo, dedotto quanto già riconosciuto a tale titolo (€ 4,55).

Parte ricorrente chiede anche la restituzione di "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute" e della penale di estinzione anticipata. La prima domanda non è sostenuta da alcuna evidenza probatoria né allegazione che consenta di identificare date e importi di tale eventuale maggiore pagamento e, pertanto, non può trovare accoglimento. Anche quanto alla commissione di estinzione anticipata (addebitata per € 187,44), parte ricorrente non svolge alcuna allegazione limitandosi ad evidenziare l'illegittimità dell'addebito perché "l'istituto finanziatore non [ha allegato] "alcun dettaglio dei costi 'eventualmente' sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento". In proposito il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909 del 31/03/2020, ha enunciato il seguente principio di diritto: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata

nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Pertanto, dal momento che (i) non risulta prodotto alcun supporto probatorio a sostegno della circostanza che l'indennizzo di anticipata estinzione dovrebbe considerarsi illegittimo né risulta in alcun modo argomentato; (ii) l'importo addebitato a titolo di commissione per "diritti di estinzione" nel conteggio estintivo ammonta a € 187,44 pari all'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione, a fronte di una durata residua superiore a un anno; (iii) l'importo del capitale residuo restituito in sede di estinzione anticipata è superiore a € 10.000,00 con l'effetto che la domanda di restituzione, quand'anche svolta sotto questo diverso profilo, non potrebbe comunque essere accolta, la penale risulta essere stata applicata nel rispetto delle previsioni contrattuali e dell'art. 125-sexies TUB e la domanda non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 486,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al netto di quanto già versato a tale titolo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA